



Tribunale di Messina
Seconda sezione civile - Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
dott. Claudia Giovanna Bisignano	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

- 1- visto il ricorso presentato in data 07.04.2022 da PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Messina (ME), Via Ugo Bassi, 31, c.f. e P.Iva 02569060839, numero REA ME-178657, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 161 comma VI LF;

premesso che con decreto del 12.04.2022 è stato concesso il chiesto termine, sono stati imposti gli obblighi informativi (poi integrati con decreto del 29.07.22) ed è stato nominato il pre-commissario giudiziale nella persona dell'avv. Fabrizio Donato; con decreto del 09.06.22 è stata concessa la proroga di giorni 60 per la presentazione del piano e della proposta.

visto il piano di concordato tempestivamente depositato in data 05.08.2022;

esaminati gli atti, visto il parere positivo reso dal pre-commissario giudiziale, avv. Fabrizio Donato in data 10.09.22, e sentito il giudice delegato, osserva quanto segue.

In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura. (cfr Cass. n. 11522/2020, n. 13224/2021);

In specie, l'istanza risponde ai requisiti di cui agli artt. 160 e 161 legge fall., in quanto è sottoscritta dal legale rappresentante e la deliberazione è stata assunta a mezzo di atto notarile. La domanda è stata proposta innanzi al Tribunale territorialmente competente e alla stessa sono allegati: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società debitrice; l'indicazione dei valori dei beni.

Il piano e la documentazione sono accompagnati dalla relazione a firma dell'attestatore, dott. Domenico Mazzeo (il quale appare in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 legge fall.) che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; deve sottolinearsi che la predetta relazione appare esaustiva e rispondente ai requisiti di legge. Sussistono i requisiti sostanziali di ammissibilità del ricorso, costituiti da: a) la qualità di imprenditore commerciale non piccolo (requisito soggettivo); b) lo stato di crisi dell'impresa (requisito oggettivo); c) la concreta fattibilità del piano, quale risulta attestata dalla relazione del professionista.

2- La società ha proposto un Concordato di tipo liquidatorio, che prevede:

- a) il realizzo dei crediti e la dismissione di tutti i beni aziendali
- b) il pagamento integrale del debito ipotecario
- c) il pagamento nella misura del 100% dei debiti privilegiati
- d) il pagamento dei debiti chirografari in misura non inferiore alla soglia prevista dalla legge pari al 20%.

L'attivo indicato nella proposta di concordato è costituito da beni immobili, da un ramo d'azienda, da una partecipazione societaria e dai crediti verso terzi che sono stati oggetto di svalutazione. E' stato previsto un fondo rischi - "per far fronte ad eventuali passività latenti o alla possibilità che la liquidazione del patrimonio avvenga a condizioni diverse da quelle proposte" - per un importo pari ad € 300.000,00,

Appare realizzata la causa del concordato, avendo il debitore fissato un tempo di adempimento della proposta concordataria pari a 36 mesi, di cui 9 mesi fino all'omologazione, 24 mesi per la dismissione dell'attivo e 3 mesi per la distribuzione ed essendo certo il raggiungimento di una percentuale adeguata di soddisfazione del ceto chirografario.

I creditori sono stati correttamente suddivisi in quattro classi, salvo quanto si dirà in seguito.

a- Nella prima classe sono stati collocati i crediti garantiti da ipoteca sui beni immobili per i quali è stato previsto l'integrale pagamento;

b- Nella seconda classe sono stati collocati i crediti privilegiati per i quali è stata previsto l'integrale pagamento.

c- Nella terza classe sono stati collocati i crediti chirografari per i quali è stato previsto il pagamento nella misura del 22% circa.

d- Nella quarta classe sono stati collocati i crediti postergati, per i quali non è stato correttamente previsto alcun pagamento.

A proposito della classe dei creditori garantiti da privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis n. 1 c.c., osserva il Tribunale che non può essere inserito all'interno di tale categoria anche quello per compensi vantato dall'amministratore della società - la Sig.ra Santa Tavilla - pari ad € 30.000,00.

In realtà il compenso dell'amministratore di una società di capitali non è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto non si tratta di somme versate a titolo di retribuzione ad un

prestatore di lavoro subordinato o parasubordinato (cfr. Cass. S.U. n. 1545/2017), né l'amministratore fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né il contratto che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 ss. c.c. (cfr. Cass. 4769/2014).

Pertanto, il credito per compensi dall'amministratore dovrà essere considerato come chirografario e trattato come tale.

Il piano supera il vaglio di fattibilità, nei limiti della valutazione rimessa al Tribunale, ossia in termini di non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori, attraverso le manifestazioni di voto, la valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi.

In merito alle spese di procedura, l'art. 163 comma II n. 4) dispone che il Tribunale stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Tanto considerato, occorre, per un verso, esattamente individuare quali sono le spese di procedura e, per altro verso, ritenere senz'altro non accoglibile la prospettata rateizzazione per il pagamento del fondo spese.

Le spese di procedura che devono considerarsi sono i compensi per il commissario giudiziale, per il liquidatore giudiziale, per gli ausiliari nominati dal Tribunale ed altre eventuali per un ammontare complessivo di circa 130/150 mila euro. Ritenuto opportuno determinare la somma da depositare per le spese della procedura, in percentuale prossima al 20% delle spese necessarie per la procedura, quantificate in € 28.000,00, importo che dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro 15 giorni dal presente decreto (cfr. tra le tante, Cass. n. 8100 del 21.04.2016, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato)

Occorre infine al ricorrente, ai sensi del comma 4 bis dell'art.163 LF, di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

P. Q. M.

Visto l'art.163 legge fall.,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo richiesta da **PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in Messina (ME), Via Ugo Bassi, 31, c.f. e P.Iva 02569060839, numero REA ME-178657

DELEGA

alla procedura medesima il giudice dott. ssa Claudia Giovanna Bisignano.

NOMINA

commissario giudiziale l'**avv. FABRIZIO DONATO**, del foro di Messina

ORDINA

la convocazione dei creditori per la votazione sulla proposta di concordato per l'udienza del **28 Marzo 2023, ore 11:00**, avanti al giudice delegato.

FISSA

il giorno 30.12.2022 quale termine finale per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, con l'avvertenza che essi potranno prendere visione in cancelleria del ricorso, della nota integrativa e dei documenti ad esso allegati.

ASSEGNA

alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, il termine di giorni quindici giorni dalla data di comunicazione del presente decreto per effettuare il deposito della somma di € 28 .000,00, presso la Cancelleria di questo Tribunale, come prescritto dall'art. 163, primo comma, n. 4 legge fall.

ORDINA

al ricorrente, ai sensi del comma 4 bis dell'art.163 LF, di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 166 LF, che il decreto sia pubblicato a cura del Cancellerie, a norma dell'art. 17 Legge Fallimentare.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, comma II.

MANDA

alla cancelleria di dare immediata comunicazione del presente decreto, nelle forme di rito, al legale rappresentante della società proponente, allegando prova dell'avvenuta ricezione all'originale del provvedimento e al Pubblico Ministero e al Commissario giudiziale..

Così deciso nella Camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Messina il giorno 05.10.2022

Il giudice Relatore
dott. Claudia Giovanna Bisignano

Il Presidente
dott. Giuseppe Minutoli